



4,5
4,6

[Handwritten signatures]

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

* * *

Parere n. 2654 del 16/02/2018

Progetto	<p>ID_VIP: 3155</p> <p>Disposto L. 241/90, Piano Utilizzo terre e rocce da scavo ex D.M. 161/2012, realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento fluviale con innalzamento abbattibile sul fiume Tanaro nel Comune di Alba (Cn),</p> <p><u>richiesta revisione parere n. 2459, del 14/07/2017</u></p> <p><u>(PUT)</u></p> <p><i>Parere Art.9 DM 150/07</i></p>
Proponente	<p>Tanaro Power S.p.A.</p>

Progetto	<p>ID_VIP: 3149</p> <p>Disposto L. 241/90, realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento fluviale con innalzamento abbattibile sul fiume Tanaro nel Comune di Alba (Cn),</p> <p><u>richiesta revisione parere n. 2458, del 14/07/2017</u></p> <p><u>(VIA)</u></p> <p><i>Parere Art.9 DM 150/07</i></p>
Proponente	<p>Tanaro Power S.p.A.</p>

[Extensive handwritten notes and signatures at the bottom of the page]

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

VISTA la nota prot. n. DVA-25567 del 06/11/2017, acquisita al prot. n. CTVA-3633 del 07/11/2017, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (*Direzione o DVA*) ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (*Commissione o CTVIA*), "per le opportune considerazioni ed eventuali ulteriori seguiti di competenza", la nota del 31/10/2017, acquisita al prot. n. DVA-25260 del 31/10/2017, recante osservazioni della Società Tanaro Power S.p.A. (*Proponente*), ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90, con riferimento al procedimento di VIA relativo al "Progetto di realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento fluviale con innalzamento abbattibile sul Fiume Tanaro nel Comune di Alba (CN)" (codice identificativo **ID_VIP: 3149**) e al procedimento di approvazione, con Parere Tecnico ex art. 9 D.M. 150/07, del pertinente "Piano di Utilizzo Terre ai sensi del D.M. 161/2012" (**ID_VIP: 3155**).

VISTO il Decreto Legislativo del 03/04/2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14/05/2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248" ed in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS.

VISTO il D.L. 23/05/2008, n. 90, convertito in legge il 14/07/2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14/05/2007, n. 90.

VISTO il Decreto Legge 06/07/2011, n. 98 convertito in legge il 15/07/2011, L. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed in particolare l'art. 5, comma 2-bis.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/2007 del 18/09/2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti prot. n. GAB/DEC/193/2008 del 23/06/2008 e prot. n. GAB/DEC/205/2008 del 02/07/2008.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. n. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011.

VISTO il Decreto Legge 24/06/2014 n. 91 convertito in legge l'11/08/2014, L. 116/2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ed in particolare l'art. 12, comma 2.

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale".

VISTO il Decreto Legislativo 16/06/2017, n. 104 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114".

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.

VISTO in particolare l'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. relativo a "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza", che recita: "1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione".

PRESO ATTO che con nota prot. n. DVA-17657 del 25/07/2017, la Direzione ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90, comunicando al Proponente gli esiti sia dell'istruttoria di VIA [ID_VIP: 3149] riguardante il progetto in argomento sia del procedimento di approvazione, con Parere Tecnico ex art. 9 D.M. 150/07 [ID_VIP: 3155], del relativo "Piano di Utilizzo Terre ai sensi del D.M. 161/2012".

RICHIAMATO il Parere n. 2458 del 14/07/2017 acquisito al prot. n. DVA-17256 del 20/07/2017, con il quale la Commissione ha espresso "parere negativo in merito all'istanza di compatibilità ambientale del progetto definitivo di "Realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento fluviale con innalzamento abbattibile sul fiume Tanaro nel Comune di Alba (CN)", nella Regione Piemonte, presentato dalla "Tanaro Power S.p.A." (Proponente)".

RICHIAMATO il Parere n. 2459 del 14/07/2017 acquisito al prot. n. DVA-17281 del 20/07/2017, con il quale la Commissione ha espresso "parere negativo in merito al "Piano di utilizzo terre e rocce da scavo" ai sensi del D.M. n. 161/2012, relativo al progetto definitivo di "Realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento fluviale con innalzamento abbattibile sul fiume Tanaro nel Comune di Alba (CN)", nella Regione Piemonte, presentato dalla Tanaro Power S.p.A. ("Proponente)".

CONSIDERATO che con nota del 04/08/2017, acquisita al prot. n. DVA-18557 del 07/08/2017, il Proponente ha espresso le proprie "prime osservazioni" riguardo alle conclusioni di entrambi i procedimenti, formulando "istanza di riesame" dei citati pareri negativi.

CONSIDERATO che, con la medesima nota del 04/08/2017, il Proponente ha inoltre chiesto la "concessione di una proroga" dei termini per la conclusione del procedimento di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90, manifestando l'intenzione di produrre, entro il 30/10/2017, ulteriori e più approfonditi chiarimenti a supporto della propria richiesta di revisione dei pareri richiamati in oggetto.

CONSIDERATO che, nella nota del 04/08/2017 recante osservazioni ex art. 10-bis della Legge n. 241/90, il Proponente ha rappresentato che:

"[...]

Codesto Ministero con avviso notificato in via telematica RU U.17657.25-07-2017, emesso sulla base delle conclusioni di una pluralità di pareri:

- 1) [ID_VIP:3149] Procedura di VIA D.Lgs. n. 152/2006: Progetto di realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento fluviale con innalzamento abbattibile sul Fiume Tanaro nel comune di Alba (CN).
- 2) [ID_VIP:3155] Piano di utilizzo Terre ai sensi del DM 161/2012.
- 3) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo DG Archeologia e Paesaggio, Serv.V prot. 21130 del 20 luglio 2017 e parere tecnico istruttorio negativo prot. 21129 del 20 luglio 2017,

ha assegnato termine per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/1990.

Il termine ex art. 10-bis L. 241/1991 è stato assegnato contestualmente per entrambi i procedimenti, in quanto sono stati espressi pareri negativi dalla Commissione Tecnica VIA sia per l'impianto idroelettrico (n. 2458 del 14.7.2017), sia per l'utilizzo delle terre (n. 2459 del 14.7.2017), nonché dal MiBACT con parere tecnico istruttorio negativo prot. 21129 del 20 luglio 2017.

Si anticipa che, risultando i tre pareri particolarmente articolati, a conclusione di queste prime osservazioni, viene richiesta una proroga almeno fino al 30 ottobre del termine assegnato per permettere al Proponente la stesura di ulteriori e più approfonditi chiarimenti.

In via cautelativa,

A- **Si rileva in fatto:**

I

Secondo il Parere n. 2458 del 14.7.2017, il progetto:

Quadro di riferimento programmatico:

- non ricade in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della LR n. 45/1989 (pag. 6);
- non ricade nella perimetrazione di Parchi, Aree protette, Siti di interesse Comunitario (SIC) o Zone di protezione speciale (ZPS) (pag. 7);
- ricade nei vincoli di categoria ex art. 142, lett. c) D.Lgs. n. 42/2004 (pag. 6);
- ricadono nella fascia fluviale A gli interventi previsti (pag. 7)

si richiede:

studio di valutazione di incidenza per le aree:

- ZPS Fiume Tanaro e Stagni di Neive (distanza km 5,5);
- SIC Colonie di chiroterri di S Vittoria e Monticello d'Alba (distanza km 7,4);
- SIR Stagni di Mogliasso (distanza km 2,2) (pag. 7).

Quadro di riferimento progettuale:

il Parere analizza l'impianto idroelettrico progettato con riguardo alla traversa mobile, portata massima derivabile, dati caratteristici delle opere di progetto, sistema di ritenuta, turbine, canale di restituzione, opere di rimonta dell'ittiofauna, elettrodotto, DMV, viabilità di accesso, movimenti terra e volumi di scavo.

Non si formulano censure né richieste di studio.

Quadro di riferimento ambientale:

Si riportano le osservazioni del proponente, senza censure o critiche (pagg. 7-11).

Parere Autorità di Bacino del Fiume Po:

Nei Considerato è positivo e non prospetta censure di sorta;

Nella Dichiarazione ex art. 38 NA PAI e delle collegate Direttive Direttiva Infrastrutture, Direttiva Traverse, Direttiva Sedimenti,

- devolve all'AIPO il parere di compatibilità con i processi idraulici e morfologici del corso d'acqua;
- chiede la stima del rischio di deterioramento degli elementi di qualità (art. 4, §.1 lett. a) sub i) Dir. 2000/60/CE e sent. Corte di Giustizia 1.7.2015 - Causa C-461/13);
- chiede che sia valutato il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Gestione del Distretto Idr.;
- chiede la realizzazione di un programma di monitoraggio ex ante delle opere (monte-valle) in relazione al DM 8.11.2010 classificazione corpi idrici superficiali ed ivi Sez. A.14.1.3) (pag. 12).

Sintesi delle integrazioni trasmesse dal Proponente:

Si esaminano le soluzioni progettuali sul locale turbine e sulla valorizzazione energetica del DMV (pag. 14);

Visti i Chiarimenti del Proponente alla Conferenza di servizi del 2.2.2017 (pagg. 14-16);

Visto il Parere negativo Aipo (14.3.2017 per riunione 17.3.2017 con il quale "... si continuano ad esprimere ... ai fini idraulici parere negativo ai sensi del RD n. 523/1904 e di compatibilità con il PAI" così richiamando il precedente parere negativo del 2.2.2017.

Quest'ultimo parere chiede una diversa localizzazione "dello sbarramento possibilmente in corrispondenza di un'opera trasversale esistente".

L'Aipo ha formulato le proprie valutazioni in base alla Direttiva dell'Autorità di Bacino del Po n. 8 del 21.12.2010 per opere all'interno delle fasce fluviali, ed ha censurato che non sia "... stata presentata una soluzione progettuale alternativa ai fini localizzativi ..." (pag. 17).

Continuando, il Parere l'Aipo richiamati i criteri di delimitazione delle fasce fluviali ed in particolare della cd Fascia A, per il criterio idraulico e geomorfologico, e ribadisce che il parere sulla Direttiva Traverse e Sedimenti dell'Autorità di Bacino è di competenza di quella Agenzia fino a considerare che un'invaso innovativo e plurifunzionale debba "utilizzare opere trasversali esistenti" (pag. 19).

Visto "il Parere unico regionale (negativo), nell'ambito della VIA di competenza statale ..." (pag. 20) espresso ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. n. 152/2006 (pagg. 20-23).

Visto il PUT [ID_VIP:3155] Piano di utilizzo Terre ai sensi del DM 161/2012, per cui sono stati "RITENUTI carenti e insufficienti" sia la documentazione che i chiarimento del Proponente (pag. 23),

Preso atto di non aver preso visione del parere del MiBACT (v. sopra p. 3 in Oggetto), viene espresso parere negativo (pag. 24).

2

Il Parere n. 2459 del 14.7.2017 [ID_VIP: 3155] sul Piano di utilizzo delle terre da scavo (di seguito PUT) è un parere tecnico ex art.9 DM 150/2007.

Disposta la procedibilità dell'istanza del PUT (pag. 2) il Parere ha fatto applicazione del DM 161/2012, che ha abrogato l'art. 186 D.Lgs. n. 152/2006, il quale privilegia i sottoprodotti e non i rifiuti, pur senza pregiudizi per la salute e per l'ambiente. L'art. 4 DM 161 cit. impone al Proponente, mediante il PUT, di comprovare la sussistenza delle condizioni per considerare le terre da scavo come sottoprodotti.

L'analisi del Parere n. 2459 si basa su Quadri di riferimento progettuali e ambientali, su Metodiche analitiche e limiti di riferimento, sul Sito di destinazione.

Il Parere n. 2459 sulla base delle conclusioni del Gruppo Istruttore ritiene la documentazione integrativa non esaustiva.

Inoltre si assume che il Proponente non ha fornito approfondimenti su questioni essenziali del PUT quali:

- quantità di materiali da gestire come rifiuti con necessità di caratterizzazioni più complete;
- cronoprogramma dettagliato dei lavori;
- dettagliate modalità di sistemazione finale del materiale da scavo;
- sufficiente capacità delle aree individuate per depositi temporanei;
- sufficiente capacità delle aree ed effetti cumulativi per l'impianto presso il quale il Proponente ha previsto di conferire il volume di materiale da scavo in esubero pari a 130.270 mc." (pag. 13).

I richiesti approfondimenti sono considerati fondamentali né possono essere demandati al quadro prescrittivo.

Inoltre il Parere ha considerato negativamente:

- il mancato reimpiego in alveo dei materiali in esubero;
- la mancata specificazione dei volumi dei materiali di risulta derivanti dalle perforazioni profonde;
- la mancata stima del volume di materiale derivante dal taglio di piante e arbusti, senza individuare un sito di conferimento (pag. 13).

La Valutazione della soluzione alternativa con la ipotesi di Riduzione della movimentazione delle terre e rocce da scavo non sarebbe stata stimata; infine si censura che il Proponente non abbia aggiornato il PUT (pag. 14).

Conclusivamente il Parere negativo è stato espresso sulle seguenti questioni:

- mancato aggiornamento del PUT;
- documentazione integrativa allo SIA carente ed insufficiente;
- non adeguato approfondimento alcune questioni essenziali (pag. 14).

3

Il parere tecnico istruttorio negativo prot. 21129 del 20 luglio 2017 del MiBACT, di cui al p. 3 sopra indicato in oggetto, ha analizzato le interrelazioni tra l'opera progettata ed il Piano Paesaggistico interregionale.

L'ex Direzione Generale Belle arti e paesaggio con nota n. 27429 del 2.11.2015 ha correttamente chiarito che il parere endoprocedimentale di propria competenza attiene alla materia di "tutela del paesaggio" (pag. 5).

L'ex Soprintendenza Archeologica del Piemonte con nota prot. 9987 del 30.11.2015 ha chiarito che, per quanto riguarda i beni archeologici, "la Relazione Paesaggistica del Progetto Definitivo (elaborato A1-5 rev. 21.10.2015) risulta sostanzialmente esaustiva" così come il "dossier archeologico" (pag. 6) ed il "dossier paleontologico" (pag. 7).

All'avvio delle opere di scavo viene stabilito, come da prassi amministrativa, il programma di accertamenti condiviso e diretto dalla Soprintendenza (pag. 7) e condiviso dalla ex Direzione generale Archeologia con nota prot. 496 del 25.1.2016 (pag. 8).

La ex Direzione generale Belle arti e paesaggio con nota prot. n. 2308 del 29.1.2016 ha richiesto l'acquisizione di fotoinserimenti della soluzione progettuale per "... apprezzare compiutamente le

opere previste - compreso il tratto di canale di scarico delle acque dall'edificio turbine al corso d'acqua -, anche in riferimento ai possibili punti di vista panoramici esistenti dall'interno e, in particolare, dal centro storico di Alba" (pag. 9).

La Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo con atto n. 7467 del 28.12.2016 ha confermato che il Dossier Archeologico è esaustivo e condivide le valutazioni del Proponente sul rischio archeologico medio nell'area interessata dall'intervento (pag. 13).

Per i Beni paleontologici la Soprintendenza considera sostanzialmente esaustivo il Dossier Paleontologico (pag. 14) e ribadisce che preliminarmente all'avvio dei lavori sia promosso un programma di accertamenti condiviso e diretto dalla Soprintendenza medesima (pag. 14).

La Direzione generale ABAP con nota n. 171 del 3.1.2017 ha richiesto il parere dell'Aipo di compatibilità del progetto con le prescrizioni del PAI in relazione alle prescrizioni del Piano paesaggistico regionale (NTA art. 14 c. 10) (pagg. 15 e 16).

Viene quindi richiamato il parere negativo dell'Aipo prot. 2442 del 2.2.2017 "ai sensi del RD n. 523/1904 e di compatibilità con il PAI ... in un contesto dell'ambito fluviale in condizioni di significativa naturalità ..." per cui, in base alle valutazioni dell'Aipo il progetto "va a costituire di fatto, un elemento di artificializzazione ed un vincolo alla libera evoluzione morfo-dinamica del corso d'acqua ...". (pag. 16).

La DGABAP con nota 11763 del 10.4.2017 ha dato atto dello spostamento a valle di circa metro 100 dell'originaria collocazione dello sbarramento sul sito della condotta consortile della raccolta e depurazione delle acque reflue Alba-Nord (pag. 16) prospettata in conferenza di servizi, attraversamento considerato come soglia esistente.

La medesima DG ha enunciato il criterio secondo il quale la compatibilità del progetto con le prescrizioni del PAI è direttamente connessa alla possibilità di verificare la compatibilità paesaggistica dello stesso progetto (pag. 17).

Il Segretariato Generale del Distretto idrografico del Fiume Po con nota 2305 del 27.4.2017 ha concluso che "in relazione alla tipologia dell'opera (traversa idroelettrica) ed alla sua ubicazione (fiume Tanaro ad Alba) il parere di compatibilità idraulica con i processi idraulici e morfologici del corso d'acqua (art. 38 NTA Pai e collegate Direttiva Infrastrutture e Direttiva Traverse), deve essere formulato dall'Aipo ..." (pagg. 17-18).

Questa notazione dell'Autorità di Bacino costituisce il punto centrale del malinteso che ha condizionato la redazione dei Pareri di cui ai nn 1 e 3 in oggetto, come più avanti sarà illustrato in Diritto.

La Regione Piemonte con nota n. 14944 del 22.6.2017 ha reso il parere negativo della DGR n. 18-5196 del 19.6.2017 recependo per relationem "... il parere negativo ai sensi del RD 523/1904 ..." reso dall'Aipo.

Dopo il primo parere negativo dell'Aipo il Proponente ha dovuto ricercare una traversa esistente individuata nella soglia che attraversa il fiume in subalveo (pag. 19), non considerata una soglia di fondo.

Pertanto, motivando per relationem al secondo parere negativo dell'Aipo, l'Amministrazione regionale ha espresso a sua volta parere negativo "ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006" [articolo sostituito a decorrere dal 21 luglio 2017]; invero il parere negativo regionale è motivato anche sulla "... mancanza di compatibilità con la direttiva di bacino sulle autorizzazioni di nuove strutture trasversali in alveo, che possono interferire con il deflusso delle acque, con il trasporto solido di del materiale, nonché con i principi di divagazione del corso d'acqua contenuti nelle definizioni di fascia A e B del PSFF ..." (pag. 20).

La Direzione Generale ABAP con atto n. 21130 del 20.7.2017, espresso sulla base della relazione di cui alla nota n. 13764 del 10.5.2017, pur dando atto che la iniziale collocazione progettuale dello sbarramento non inciderebbe sui beni tutelati ai fini archeologici e paleontologici, per effetto del duplice parere negativo dell'Aipo ha espresso un parere tecnico istruttorio negativo al Progetto (pagg. 19-27).

B- Si osserva in Diritto

1

1. La realizzazione del progetto [ID VIP: 3131] con rigurgito a monte con volume di invaso di mc 700.000 qualifica l'opera come opera di ritenuta (dighe e traverse fluviali) (Nota: DM 26 giugno 2014 Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta; l'allegato p.B.2 classifica le dighe nei seguenti tipi: a) dighe in calcestruzzo; b) dighe di tipo misto e di tipo vario; c) traverse fluviali. L'allegato al p.F. traverse fluviali così le definisce: "È definita traversa fluviale ogni sbarramento avente la funzione primaria di stabilizzare a un valore assegnato la quota

idrica a monte; pertanto può essere secondaria la funzione di regolazione delle portate. Si distinguono in traverse a soglia fissa e traverse mobili o presidiate da paratoie.”)

Le Norme tecniche escludono che le mere traverse, o meglio briglie, possano essere equiparate alle opere di sbarramento che creano a monte un notevole invaso, come nel caso di specie. Ne consegue che alle opere di sbarramento non sono applicabili i criteri di cui alla più volte richiamata Direttiva Traverse dell'Autorità di Bacino del Po, la quale si riferisce alle infrastrutture lineari, come del resto recita testualmente la pur preziosa e ragguardevole Direttiva.

1.1. L'art. 25 D.Lgs. n. 152/2006, sul quale si è basato il parere negativo regionale ut supra, è stato integralmente sostituito a decorrere dal 21 luglio 2017 dall'art. 14 D.Lgs. 16 giugno 2017 con conseguente modifica del riparto di competenza tra Stato e Regioni in materia di VIA-VAS.

1.2. Il parere VIA-VAS di competenza del MATTM trova la sua base normativa - quanto al riparto di competenze - nell'Allegato II, Parte II, § 13 D.Lgs. n. 152/2006, secondo il quale sono di competenza statale gli "Impianti ... destinati a trattenerne, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, ... che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m³, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati.”.

Infatti il competente Ufficio Regionale dighe della Regione Piemonte aveva trasmesso al MATTM la richiesta di parere proprio con riferimento al citato § 13 dell'Allegato II, Parte II, cit.

1.3. Di conseguenza per l'esame dell'opera in questione si fa impropria applicazione delle disposizioni di cui al RD n. 523/1904 (il quale riguardava e riguarda le diverse categorie di opere idrauliche dell'epoca) pur essendo la materia regolata dalle disposizioni statali e regionali nonché dalle Norme Tecniche statali in materia di opere di sbarramento quali sono dighe e le traverse di ritenuta.

2.1. In materia di Nulla Osta nei procedimenti di VIA di competenza statale, l'art. 27 D.Lgs. n. 152/2006 è stato sostituito con decorrenza 21 luglio 2017 prevedendo un provvedimento unico; per i NO regionali il provvedimento unico è previsto dall'art. 27-bis D.Lgs. n. 152/2006.

2.2. Il comma 3 dell'art. 27 novellato prevede che il provvedimento finale contiene le "condizioni e le misure supplementari ..."; è una disposizione coerente con i principi di cui all'art. 11 L. n. 241/1990 consente accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, pur garantendo l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa; le richiamate disposizioni consentono un ampio dialogo tra Proponente ed Amministrazione, soprattutto per superare le incomprensioni insorte a causa dell'inquadramento dell'opera progettata, come traversa e non opera di sbarramento.

2.3. Il Nulla Osta in materia di opere di sbarramento è rilasciato dal competente Ufficio dighe e non dall'autorità idraulica, le cui competenze riguardano le infrastrutture lineari di attraversamento di un corso d'acqua, escluse le opere di sbarramento.

3. L'art. 12-bis TU n. 1775/1933 stabilisce che il provvedimento di concessione di derivazione di acque pubbliche "... è rilasciato se:

- a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;
- b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;
- c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.

2. I volumi di acqua concessi sono altresì commisurati alle possibilità di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita.

3

a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno; ...”.

L'art. 40 TU n. 1775/1933 stabilisce che:

“Il disciplinare della concessione determina la quantità, il modo, le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell'acqua, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'igiene pubblica ...”.

L'art. 85 TU n. 1775/1933 disciplina l'impinguamento di pozzi, fontanili, risorgive e sorgenti indotto dal nuovo invaso:

“Quando nella zona, nella quale si costruiscano laghi artificiali o si attuino nuove derivazioni, esistano pozzi o fontanili, il concessionario ha diritto di far accertare a sue spese lo stato dei pozzi o fontanili, prima e dopo l'esecuzione delle opere, allo scopo di evitare che siano gratuitamente impinguati per effetto dei nuovi invasi o delle nuove derivazioni.”

L'art. 86 TU n. 1775/1933 dispone che:

“Anche indipendentemente dalla domanda degli interessati, l'amministrazione può, nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione, prescrivere che vengano in questi ultimi introdotte

quelle modifiche e quelle maggiori opere che siano del caso per migliorare il regime del corso d'acqua e risparmiare in tutto o in parte la esecuzione di opere pubbliche."

L'art. 87 TU n. 1775/1933 prescrive che:

"Nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione, l'amministrazione prescriverà che siano introdotte nei progetti stessi quelle modifiche o maggiori opere e siano adottate quelle norme di esercizio che accorcano per non peggiorare il regime del corso d'acqua."

4. I pareri sul progetto Tanaro Power Spa come gli altri documenti regionali e dell'AIPO non contemplano il DM 10.9.2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili secondo le quali, per gli impianti idroelettrici, il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica è totalmente autonomo rispetto al procedimento per la concessione di derivazione di acqua (Art. 13, lett. e).

Sulla separatezza dei procedimenti dottrina e giurisprudenza concordano; le SS.UU. hanno ancora una volta ribadito l'indirizzo interpretativo, assegnando priorità al procedimento di concessione di acqua pubblica, così statuendo: "non sono confondibili i termini previsti per legge nei procedimenti di autorizzazione alla realizzazione degli impianti idroelettrici con quelli, inseriti nelle procedure di concessione di derivazione d'acqua, per integrare la documentazione necessaria per motivare l'atto concessorio (sui rapporti tra concessione e autorizzazione cfr. S.U. 12 marzo 2013 n. 6074 e 24 giugno 2011 n. 13903).

5. Le conclusioni dei citati pareri danneggiano la Tanaro Power Spa in quanto invertono l'ordine di conclusione dei provvedimenti: secondo la Corte di Cassazione "Sul piano logico, la concessione delle acque pubbliche precede l'autorizzazione a costruire gli impianti per derivare l'acqua, atto quest'ultimo comunque non emettibile, se non vi sia stata prima quello concessorio." (Così SS.UU. civ. sent. 8.5.2014, n. 9940 § 2.3, ed anche TSAP con sent. n. 271/2016).

10 Il TSAP con la citata sent. n. 271/2016 ha statuito che "con il procedimento di VIA e di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto, vengono valutati i progetti edilizi e sono acquisiti tutti i pareri delle autorità amministrative competenti ad esprimersi sul progetto con finalità di semplificazione procedimentale, mentre il procedimento concessorio è preordinato al rilascio della concessione di derivazione sotto il profilo dell'utilizzo della risorsa idrica, con riferimento alle modalità di prelievo e di adduzione, nonché alla produttività."

Ne consegue ulteriormente che il procedimento di VIA e tutti gli atti endoprocedimentali anche per evidente economia procedimentale, devono arrestarsi sul limite del procedimento concessorio e delle relative sub-fasi procedimentali, le quali sono ineliminabili e non sostituibili.

2

Le carenze prospettate dal Parere sulle terre da scavo, non attengono al merito, ma derivano da adotte carenze istruttorie, che comunque sono completamente sanabili, con quel dialogo collaborativo che è insito nelle procedure di valutazione ambientale.

In via meramente esemplificativa si osserva che il censurato mancato reimpiego in alveo dei materiali in esubero deriva dal dato di fatto che successivamente all'alluvione del 1994 l'alveo fluviale è stato sconvolto dalla progressiva e profonda incisione dell'alveo medesimo che ha fatto abbassarne il livello a tal punto che, abrasa la cotica tradizionale sono comparse le argille e per l'effetto il fiume, in quella sezione, da disperdente è divenuto drenante causando processi involutivi nelle falde laterali. La qualità del materiale argilloso non consente un reimpiego in loco in quanto tale materiale con le prime piene verrebbe agevolmente disciolto causando un grande sconvolgimento a valle, compromettendo la qualità delle acque, la vita dell'ambiente acquatico.

L'invaso ha proprio la funzione di attuare un ripascimento dell'alveo, ripristinando la funzione disperdente del corso d'acqua e rimpinguando pozzi e falde; questi fenomeni positivi sono di antica osservazione idraulica tanto è vero i loro effetti benefici per il territorio sono regolati dall'art. 85 TU n. 1775/1933, sopra citato.

3

Il parere del MiBACT, di cui al p. 3 sopra indicato in oggetto, richiama ripetutamente i pareri negativi dell'Autorità Idraulica, in quanto in tali subprocedimenti non è stato evidenziato che l'opera di sbarramento progettata darà vita ad un'ampia varice del fiume destinata ad usi plurimi quali: l'uso ludico garantito da un fecht molto lungo; l'uso di pesca amatoriale; l'uso delle acque in funzione antincendio; l'uso delle acque per l'innaffiamento del verde comunale della Città di Alba; l'uso delle acque per motivi emergenziali la cui carenza è stata drammaticamente evidenziata dalla siccità che colpisce da alcuni mesi l'intero Paese.

Inoltre la presenza di un ampio specchio d'acqua sul quale può affacciarsi il Lungofiume di Alba risulta una positiva compensazione paesaggistica che va pur valutata.

Ritornando alle doverose preoccupazioni dell'Amministrazione dei Beni culturali per il sistema idrografico e per l'eventuale spostamento della localizzazione esse conseguono ad una inopinata

indicazione dell'Aipo che non ha preso proprio in considerazione come per la vita acquatica nel Tanaro, una varice del fiume, quale è un lago sia pure artificiale, crea un habitat essenziale per molte specie di pesci e di flora idrofila.

La valutazione del Parere del MiBACT sulla collocazione dell'invaso "all'interno della cosiddetta zona fluviale interna" (pag. 24) resta condizionata dai pareri Aipo in quanto uno specchio acqueo di tanto rilievo può essere realizzato soltanto all'interno della Fascia A del Piano di Bacino.

Tanto premesso,

Rilevato che il novellato art. 25 D.Lgs. n. 151/2006 è entrato in vigore il 21 luglio 2017 prima dell'emissione del termine di cui all'art. 10-bis L. n. 241/1990 così ponendo delicatissime questioni sul riparto delle competenze Stato-Regione, sulla tempistica degli atti soprarichiamati, e quindi sulla competenza degli Uffici tenuti a formulare pareri in materia di opere di sbarramento in quanto altro sono le traverse-soglia altro le traverse - come nel caso in esame - che attengono alla materia ed alle funzioni delle dighe;

Rilevato che le competenze per gli invasi non attengono alla materia delle opere idrauliche, con probabili profili di incompetenza che dovrebbero essere risolti nella riapertura della fase istruttoria; Rilevato che le censure sulla mancata ricollocazione in alveo delle terre di scavo possono essere esplicitamente motivate proprio in base allo snaturamento della funzione disperdente del Tanaro nella sezione fluviale in questione;

Rilevato che sul piano paesaggistico l'invaso è contenuto nelle sponde naturali del Fiume per cui all'altezza dell'abitato di Alba si può formare uno specchio lacuale (in idraulica i laghi sono definiti varici dei corsi d'acqua) con benefici notevolissimi per il paesaggio e l'arredo urbano, per il ripopolamento delle specie ittiche, per attività ludiche (canoa, canottaggio, iniziazione dell'infanzia alla pratica della vela) per l'innaffiamento del verde pubblico del Comune, in funzione antincendio, per il soccorso idrico nei periodi di siccità ciclica e stagionale, per il riequilibrio delle falde latitanti al corso d'acqua ed il conseguente ripristino della relativa funzione disperdente, per l'irrigazione dei piani in sinistra idraulica del fiume;

tanto premesso, in fatto ed in diritto e per quanto sopra rilevato si formulano le seguenti richieste:

- 1- si richiede la concessione di una proroga almeno al 30 ottobre del termine indicato per permettere al Proponente la stesura di ulteriori e più approfonditi chiarimenti sui tre pareri richiamati in oggetto;
- 2- si formula istanza di riesame in modo da poter relazionare sulla richiesta acquisizione dei pareri resi dal MiBACT, dalla Regione Piemonte e dall'AIPO e poter acquisire i pareri dei competenti Uffici preposti agli sbarramenti di ritenuta, in quanto altro è una traversa che non crei un rigurgito a monte, altro una traversa che determinando un rigurgito a monte va classificata come sbarramento di ritenuta; ciò al fine di evitare l'emissione in danno della Società Tanaro Power Spa di un cd provvedimento a sorpresa che prospetti situazioni di fatto o di diritto prima ignote o non percepibili dalla Società medesima".

VISTA la nota prot. n. DVA-19367 del 29/08/2017, con la quale la Direzione ha concesso al Proponente il richiesto **differimento dei termini per la conclusione del procedimento di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90 fino al 30/10/2017.**

VISTA la nota prot. n. DVA-25567 del 06/11/2017, acquisita al prot. n. CTVA-3633 del 07/11/2017, con la quale la Direzione ha trasmesso alla Commissione, per le opportune valutazioni, "**nuovi elementi tecnici e giuridici**" prodotti dal Proponente con nota del 31/10/2017, assunta al prot. DVA-25260 del 31/10/2017, "**al fine di richiedere un nuovo riesame dell'istanza**".

CONSIDERATO che, con suddetta documentazione integrativa del 31/10/2017, il Proponente ha ribadito le osservazioni ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 di cui alla precedente nota del 04/08/2017, acquisita al prot. n. DVA-18557 del 07/08/2017, evidenziando quanto di seguito illustrato:

"[...]"

Elementi tecnici

Nel mese di Luglio 2015 la società Tanaro Power spa, del gruppo EGEEA, ha presentato alla Provincia di Cuneo la richiesta di ottenimento di concessione a derivare l'acqua del Tanaro ad Alba a scopo idroelettrico.

L'intento della società proponente fu quello di rendere massima la produzione di energia da fonte rinnovabile sfruttando a meglio il salto geodetico del sito, in accordo con le recenti disposizioni sull'efficienza energetica dei sistemi, in tale condizione si prospettava una situazione di massima efficienza della risorsa idrica utilizzata vale a dire la massima produzione di energia da fonte rinnovabile.

Successivamente, a seguito delle analisi ambientali di approfondimento scaturite dalle conferenze di servizi pubbliche, presso gli enti interessati, al fine di eliminare l'impatto visivo del canale, è stata presentata nel mese di Febbraio 2017 una variante che proponeva una centrale di produzione compatta in corpo traversa con rilascio della portata turbinata immediatamente al piede del corpo di ritenuta. Se ne configurava uno schema di impianto senza sottensione d'alveo, garantendo al meglio la continuità fluviale del corpo idrico, che in assenza di canale di derivazione non ravvisava la perdita di portata idrica nel tratto sotteso dalla precedente soluzione. Questa nuova configurazione prevede una produzione energetica inferiore al precedente ma a tutto vantaggio dell'ambiente fluviale, essendo essa senza sottensione d'alveo e con un migliore inserimento paesaggistico. La sezione di chiusura dove localizzare il corpo di ritenuta è stata vagliata tra tutte le sezioni possibili in ordine ai seguenti criteri:

- stabilità dell'asse fluviale nel tempo;
- assenza di divagazione a seguito degli ultimi eventi calamitosi noti;
- stabilità del fondo caratterizzato dalla scarsa coltre alluvionale presente;
- presenza di vincoli urbanistici, antropici e infrastrutturali di pubblica utilità;
- presenza di arginature, confinamenti, scogliere e difese longitudinali;
- uso plurimo delle infrastrutture e della riserva idrica a favore della pubblica comunità.

In merito al progetto, gli enti coinvolti nelle varie conferenze dei servizi si sono espressi con vari pareri favorevoli indicando le prescrizioni da recepire nel corso della futura ed eventuale fase di progettazione esecutiva.

L'unico parere non favorevole risulta essere quello dell'A.I.Po. Detto parere appare legato alla necessità di lasciare il tratto del fiume Tanaro in questione: "libero di divagare anche al fine del conseguimento di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili".

Giova ricordare che, durante la prima conferenza, è stato evidenziato che l'intervento ricade in fascia A ai sensi del Piano di Bacino e che gli interventi di pubblica utilità possono essere realizzati secondo quanto disposto dall'art. 38 delle Norme di attuazione di seguito riportate:

Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui al comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.

2. L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impallo sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.

3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

A seguito della prima conferenza dei servizi, A.I.Po ha richiesto a Tanaro Power diverse impegnative integrazioni per meglio approfondire la dinamica fluviale indotta dall'intervento, per la quale Tanaro Power ha elaborato la **modellazione bidimensionale del Tanaro nel tratto afferente all'impianto idroelettrico in progetto**. La modellazione è stata effettuata evidenziando l'assenza di interferenza tra il deflusso idrico fluviale e le opere in progetto, e confermando l'attuale andamento della dinamica fluviale locale. Tuttavia, nonostante il grande dispendio di risorse tecniche ed economiche richieste, il risultato positivo delle analisi non è stato minimamente preso in considerazione da A.I.Po che si è espresso con successivo parere negativo legato unicamente ad aspetti relativi alla presunta condizione di naturalità del Tanaro nel tratto in questione.

Se A.I.Po avesse fin da subito focalizzato ed espresso la natura delle proprie perplessità sull'opera, la società proponente avrebbe potuto fin da subito concentrarsi sul tema della naturalità del Tanaro evitando pesanti esborsi tecnici ed economici per studi bidimensionali che poi, tra l'altro, non sono stati presi in considerazione.

A seguito della seconda conferenza dei servizi, al fine di superare gli ulteriori limiti "localizzativi" evidenziati da parte di A.I.Po secondo quanto riportato dalla deliberazione n. 8 del 21/12/2010 "Direttiva contenente criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce fluviali: Criteri integrativi per la valutazione della compatibilità di opere trasversali e degli impianti per l'uso della risorsa idrica", si è provveduto ad individuare una sezione "conforme" con le indicazioni della suddetta delibera.

In particolare la nuova posizione, sita poco a valle della precedente, risponde al principale requisito individuato al punto "3. Analisi di prefattibilità per la scelta della localizzazione e della tipologia dell'opera". Essa risulta infatti in adiacenza di un **attraversamento in sub alveo che vincola la sezione di deflusso mediante una soglia di fondo** realizzata a protezione dei collettori fognari. La soglia ben evidente allo stato attuale in occasione delle magre fluviali risulta ormai sub-affiorante anche per effetto dell'erosione dei sedimenti avvenuta a causa dei passati importanti prelievi di materiale litoide a opera di cave ed in concomitanza con recenti passaggi di piene.

Tale condizione pone le basi per **rispettare dunque il comma 3.1 "In primo luogo e opportuno che in sede di localizzazione di una nuova derivazione idrica, prima di ogni altra ipotesi, si valuti la possibilità di utilizzare opere trasversali esistenti, comprese le soglie e le briglie a valle di ponti, prevedendone le necessarie modifiche"**.

Tra gli impegni che la società proponente si incarica di onorare vi è anche la messa in sicurezza dell'opera di attraversamento fognario del fiume Tanaro. Si ricorda che i collettori presenti appartengono alla rete primaria di collettamento dei reflui, provenienti dall'intero agglomerato urbano di Alba e circondario, verso il depuratore consortile. L'opera di attraversamento con funzionamento a sifone, collega i due pozzetti di fognature presenti in sponda destra e sponda sinistra del fiume Tanaro, che determinano l'inizio e la fine dell'attraversamento in sub alveo protetto dalla soglia in calcestruzzo e di fatto costituiscono il limite oltre il quale un'eventuale erosione di sponda intaccherebbe l'integrità del collettore provocando **l'interruzione del servizio di depurazione per i reflui civili e industriali, che andrebbero a sversarsi nel sistema ecologico del fiume Tanaro con conseguenti danni ambientali estremamente gravi e di lungo periodo**. Una interruzione del servizio di depurazione risulterebbe inaccettabile per l'importanza dell'unico collettore fognario della città di Alba.

Altro elemento critico evidenziato sempre da A.I.Po è legato asserzione di "elevata naturalità dell'alveo". Facendo riferimento alla direttiva in parola (Delib. n. 8 del 21/12/2010), essa definisce il significato del termine "naturalità" come **"non modificato dalla costruzione di opere che condizionano l'assetto idraulico e l'evoluzione morfologica"**.

Orbene, il tratto di alveo interessato dal progetto, come ampiamente evidenziato sia dalla lettera del Comune di Alba allegata alla presente relazione che dalle numerose fotografie ed integrazioni trasmesse ed in estratto riportate di seguito, è già ampiamente antropizzato. Il tracciato della sponda destra è vincolato dalla presenza dell'argine di difesa idraulica della città di Alba, protetto al piede da tratti continui di scogliere. Pertanto per la sponda destra si può asserire con assoluta certezza che essa definisce un **limite inamovibile** ed impedisce la divagazione d'alveo in sponda destra per tutto il tratto interessato dall'intervento.

Analizzando in dettaglio la sponda sinistra, essa risulta caratterizzata dalla presenza di una scogliera cementata a tratti ricoperta da una coltre di terra vegetale. La difesa è realizzata in massi ciclopici legati a cemento, ed è appoggiata su uno strato di marna affiorante ben evidente in sponda sinistra. Il tetto marnoso di interfaccia risulta sopraelevato rispetto al pelo libero della corrente di circa 1.8 - 2.5 metri a seconda del tratto indagato. Pertanto anche per la sponda sinistra come per la destra si può asserire con assoluta certezza che essa definisce un **limite inamovibile** alla divagazione d'alveo in sponda destra per tutto il tratto interessato dall'intervento.

La presenza di infrastrutture di difesa idraulica spondali realizzate con massi ciclopici legati a cemento, gli attraversamenti stradali esistenti a monte: A33 Asti Cuneo e il ponte di Corso Canale, nonché il progetto del ponte della diramazione Ovest sito a valle dell'intervento; i numerosi punti di attraversamento in sub alveo, di cui alcuni nettamente visibili dalle fotografie satellitari, oltre al collettore fognario del SISI, unitamente alla presenza di urbanizzazioni civili e attività produttive ed agricole, ampiamente dislocate sia in sponda destra che in sponda sinistra del tratto indagato mettono in evidenza come il **tratto sia fortemente antropizzato e privo delle caratteristiche di naturalità** che invece si riscontrano e ritrovano nel tratto posto a valle della confluenza con il rio Cherasca; tratto non interessato dai lavori a progetto.

Un'ulteriore condizione che impedisce la divagazione all'esterno dell'alveo inciso attuale è una condizione prettamente geologica come meglio evidenziato in seguito. Dagli ultimi rilievi fotografici si denota che l'alveo scorre in un'incisione della marna la cui profondità del fondo rispetto al terrazzo laterale (ben evidente nelle fotografie allegate) risulta superiore a circa 2.5 metri per raggiungere i 4 metri e oltre di profondità. In tale evidente situazione geologica, supponendo che durante una piena catastrofica vi sia allagamento dell'area in sponda sinistra (allagamento verificatosi con tiranti modesti a bassa energia sia nella piena del 1994 che nel 2016) e supponendo che per tale allagamento si venga a creare un canale di deflusso secondario sfondando le difese esistenti (fatto non verificatosi nelle piene precedenti), il nuovo canale si troverebbe a scorrere su un terrazzo sopraelevato di circa 4 metri rispetto all'alveo attuale.

Tale evidenza se confermata da apposite campagne di approfondimento geognostiche determinerebbe l'**effettiva impossibilità per l'alveo del fiume Tanaro, per tutto il tratto interessato dall'intervento, di modificare il tracciato attuale essendo esso attualmente collocato in un una profonda incisione naturale del substrato marnoso**.

A supporto e conferma delle tesi sopra riportate, sempre nel rispetto delle indicazioni riportate nella direttiva n. 8 del 21/12/2010 al punto 3.1 "Criteri per la scelta della localizzazione, visto la possibilità di sfruttare una traversa esistente comprese le soglie e le briglie a valle dei ponti, in quanto non presenti, si ricade nel punto A. Corpi idrici con presenza sporadica di opere idrauliche che non condizionano i processi evolutivi naturali" pertanto ai fini di non contrastare l'evoluzione morfologica del corso d'acqua si è effettuata un'analisi per un congruo orizzonte temporale (dal 1954 al 2014) verificando l'effettiva stabilità morfologia del tratto in esame. Portando in evidenza che per il periodo indagato, il corso d'acqua non ha manifestato tendenze a modificare planimetricamente il suo alveo inciso. Tale studio è stato effettuato a partire dalle immagini aeree e cartografie storiche.

Si ribadisce, per maggior chiarezza, il pericolo ambientale che una potenziale divagazione in sponda sinistra comporta per l'attraversamento fognario la cui rottura potrebbe provocare il rilascio dei reflui dell'intera area urbana di Alba e circondario nel fiume Tanaro con danni economici ed ambientali incalcolabili.

[...]

Un'ulteriore analisi storica a partire dalla Carta degli stati Sardi (1882) riporta il medesimo andamento del volo GAI 1954. Pertanto si può affermare che, nel tratto interessato dall'intervento, l'andamento del corso d'alveo inciso è praticamente rimasto lo stesso ed immutato.

[...]

Tale condizione risulta confermata anche dalle foto aeree disponibili degli ultimi 20 anni (1994-2016) [...].

[...]

A seguito delle risultanze di analisi morfologiche e numeriche, delle evidenze locali descritte a seguito dei sopralluoghi in sito, la società scrivente ritiene sia evidente in modo inequivocabile che:

- *l'area risulta fortemente urbanizzata con presenza di attraversamenti stradali e tecnologici;*
- *l'alveo attuale è confinato da difese spondali su entrambi i lati;*
- *l'alveo risulta scorrere in una profonda incisione naturalmente esistente nel substrato marnoso;*
- *è evidente la presenza di un terrazzo marnoso che confina e annulla la possibilità di divagazione in sponda sinistra (attività geognostica in fase di preparazione);*
- *l'area in sponda sinistra è stata allagata a bassa energia solamente negli ultimi due eventi idrologici eccezionali (1994-2016);*
- *è evidente la presenza di una soglia in calcestruzzo a protezione del collettore fognario del SISI con attraversamento in sub alveo;*
- *è innegabile l'interesse pubblico che l'iniziativa riveste sia per l'uso della risorsa a favore della comunità locale, sia per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*

La società si impegna altresì allo scopo di superare le problematiche evidenziate dagli enti,

- *a sviluppare una campagna geognostica con tecniche non invasive, per definire in modo dettagliato e compiuto la quota di interfaccia del terrazzo marnoso rispetto all'alveo attuale;*
- *ad aggiornare l'insieme degli elaborati con le ultime soluzioni progettuali a semplice richiesta degli Enti preferibilmente una volta ottenuto il parere favorevole da parte di A.I.Po;*
- *a implementare uno studio in collaborazione con esperti di settore quali ittiologo, biologo, forestale, faunistico, agronomo, ecc. al fine di ricreare un habitat naturale per tutto il tratto interessato dall'intervento compresa una zona d'ombra lacuale con piantumazione delle sponde anche con interventi mirati al ripopolamento ittico.*

Infine si richiede un approfondimento tecnico da parte dell'Agenzia Interregionale del Po sulle ragioni per le quali il parere continua ad essere negativo alla luce delle evidenze indiscutibili di cui sopra.

L'obiettivo di raggiungere la libertà di divagazione è genericamente espresso dal PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po). Questo documento è interpretato in maniera particolarmente restrittiva da parte dell'A.I.Po. Appare infatti remota se non impossibile, la possibilità del fiume di divagare nel tratto in questione, adiacente al territorio del Comune di Alba e vincolato dalla presenza di un letto inciso, di sponde rinforzate e di un ostacolo trasversale rappresentato dall'attraversamento fognario del Consorzio SISI. Si sottolinea tra l'altro il parere positivo al progetto espresso dallo stesso Consorzio e dal Comune di Alba (delibera n. 498 del 01/12/2015 e lettera del 30/10/2017 allegata alla presente).

Negli aspetti non considerati come riportato dal Comune di Alba vi è la rilevante e fondamentale importanza che può rivestire l'accumulo idrico per la comunità, soprattutto a fronte del repentino mutamento climatico che è in corso, i cui effetti (precipitazioni intense seguite da lunghi periodi di siccità) sono giornalmente sulle prime pagine di tutti i quotidiani, in particolare il bacino di accumulo creato dallo sbarramento permette di creare una riserva importante di acqua, dell'ordine di 350'000 m³ che può risultare di estremo interesse per:

- *Riserva idropotabile. Mai come quest'anno la Pianura Padana ha sperimentato il pericolo di dover ricorrere al razionamento o peggio interruzione del servizio di acqua potabile a causa delle scarsissime piogge nel periodo tardo primaverile ed estivo. Il volume di cui sopra permetterebbe di garantire un'autonomia di approvvigionamento di diverse settimane. Si noti che recentemente il*

- gestore, Tecnoedil del Gruppo EGEEA, ha acquisito la presa sul Tanaro (ex Miroglio) poco a valle del ponte vecchio in vista della realizzazione di un nuovo potabilizzatore in località strada Tagliata.
- Riserva per irrigazione. Lo stesso volume di cui sopra può essere utilizzato per l'irrigazione del verde pubblico.
 - Riserva anti incendio. Il volume potrà garantire anche un'adeguata riserva per eventuali utilizzi anti incendio.
 - Paesaggio. Rispetto alla condizione attuale, con alveo del Tanaro completamente secco, la presenza di uno specchio di acque permette alla popolazione e ai turisti di godere di un panorama sicuramente più accattivante.
 - Controllo delle piene. La presenza di un bacino impedisce la crescita in alveo di arbusti e anche alberi di alto fusto che, in occasione di piene, rappresentano sempre un ostacolo al deflusso portando all'innalzamento dei livelli.
 - Possibilità di utilizzi ludici. Come già richiesto dal Comune di Alba (delibera n. 498 del 01/12/2015), Tanaro Power si impegna a sviluppare un progetto di sfruttamento ludico, e fruibile, dello specchio d'acqua che si verrebbe a creare.
 - La realizzazione della centrale idroelettrica prevede la manutenzione delle sponde esistenti e dell'alveo, e grazie alla costruzione dell'impianto si garantisce la stabilità dell'attraversamento fognario. La presenza stessa dell'impianto porterà anche ad una pulizia periodica delle sponde sia destra che sinistra.

L'energia prodotta permetterà di aumentare la quota di energia rinnovabile prodotta in Italia secondo il concetto di "Kilometri zero" essendo EGEEA il primo distributore di energia elettrica nell'Albese. Gli introiti derivanti dalla vendita dell'energia permetteranno anche la realizzazione di opere di compensazione importanti per la città di Alba assicurandone un beneficio per il Comune stesso.

Infine la gestione della centrale necessita di interventi di manutenzione e pulizia periodici che saranno appaltati ad aziende locali, creando un indotto a totale beneficio dell'economia locale.

Elementi giuridici

Nel precedente parere l'analisi del procedimento di VIA e dei subprocedimenti settoriali ha evidenziato un insieme di questioni che orientano diversamente le istruttorie per la valutazione del progetto.

L'opera progettata crea un vaso che strutturalmente e necessariamente intercetta un alveo con un'opera di sbarramento, come previsto dalla vigente legislazione di settore; è evidente l'importanza economico-finanziaria dell'investimento per il quale il proponente ha profuso ed intendere approfondire notevoli risorse preziose.

Si osserva che i procedimenti e sub procedimenti attivati risentono di un non ancora compiuto coordinamento delle disposizioni regolanti la materia della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Si ricorda infatti che il procedimento unico ex art. 12 c. 1 D.Lgs. n. 387/2003 è di derivazione europea e fu proposto essenzialmente per superare le crisi procedurali che bloccavano gli investimenti nell'eolico e nel fotovoltaico, tanto è vero che esso non prevede disposizioni di coordinamento con il consolidato procedimento di concessione di acque per uso idroelettrico.

Il tentativo di estendere l'autorizzazione unica alla concessione delle acque, ha determinato una situazione di incertezza, protrattasi fino alla emanazione del DM 10.9.2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili il cui art. 13, lett. e) ha stabilito che, per gli impianti idroelettrici, il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica è subordinato al procedimento per la concessione di derivazione di acqua. Su questo punto la giurisprudenza del TSAP e della Cass. SS.UU. è ormai consolidata: "Sul piano logico, la concessione delle acque pubbliche precede l'autorizzazione a costruire gli impianti per derivare l'acqua, atto quest'ultimo comunque non emettibile, se non vi sia stato prima quello concessorio." (Così SS.UU. civ. sent. 8.5.2014, n. 9940 § 2.3, ed anche TSAP sentenza n. 271/2016, resa tra la Edison Spa e la Provincia di Cuneo).

La priorità del procedimento per l'uso delle acque ha il suo punto di forza nella particolare disciplina delle regole sulla concorrenza tra imprese per l'uso di un bene pubblico, tanto è vero che mentre gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, diverse dall'acqua, è prevista l'autorizzazione (provvedimento che consente al privato di poter esercitare un proprio diritto), la concessione idroelettrica abilita un'impresa - avuto riguardo all'interesse - a fare uso particolare del medesimo bene pubblico.

Sui rapporti tra concessione e autorizzazione si vedano i precedenti di cui alle sentenze Cass. civ. SS.UU. 12 marzo 2013 n. 6074 e 24 giugno 2011 n. 13903.

L'autonomia del procedimento di concessione della derivazione di acqua pubblica impone che si debba fare applicazione della disciplina settoriale; nel caso di specie per una traversa di sbarramento si applicano le disposizioni sulle dighe (DM 26.6.2014) e non quelle sulle opere idrauliche di mero attraversamento (RD n. 523/1904).

Nel presente procedimento, per una non condivisibile interpretazione del sistema normativo, la valutazione di impatto precede l'apertura del procedimento concessorio. Se non viene sviluppato il procedimento concessorio,

almeno fino alla fase della pubblicazione della domanda la quale determina il dies a quo per la presentazione di eventuali domande concorrenti, della concorrenza, la valutazione di impatto non può essere compiuta in quanto essa sarebbe priva di oggetto.

Un'opera può essere assoggettata a valutazione di impatto, soltanto e se la competente autorità preposta alle concessioni ritenga la domanda ammissibile, ai sensi del TU n. 1775/1933. L'anticipata apertura del procedimento di VIA, obiettivamente, viene estesa ad aspetti che sono già valutati nel corso dell'istruttoria di concessione di acque pubbliche.

Un ulteriore profilo che può divenire fuorviante, se non inquadrato adeguatamente, concerne l'impatto paesaggistico; nella valutazione del rapporto ambientale è principio espresso anche dal D.Lgs. n. 152/2006 All. alla P. Seconda, All. VI, lett. f) che vanno considerati "tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; ...". Si tratta di una attività imparziale di ponderazione e di bilanciamento la quale deve necessariamente tenere conto delle valutazioni e dei bilanciamenti effettuati in sede di istruttoria della domanda di concessione, quali ad es. il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, il mantenimento del minimo deflusso vitale e dell'equilibrio del bilancio idrico.

In materia paesaggistica, in forza dell'art. 142, c. 1 lett. c) D.Lgs. n.42/2004 qualsiasi sezione fluviale è tutelata ai fini paesaggistici; tuttavia il vincolo paesaggistico fluviale di categoria - come nel caso in esame - è relativo e non assoluto.

Infatti, per superare la rigidità di tale disposizione, che prescinde da qualsiasi apprezzamento valutativo, la legge ha previsto due procedimenti: a) la valutazione di impatto ambientale ed, ex post, b) un ulteriore procedimento di segno contrario, nel senso che il vincolo fluviale per categoria - al di fuori delle procedure di impatto ambientale - è superabile con la declaratoria regionale di irrilevanza ai fini paesaggistici (art. 142, c. 3 D.Lgs. n. 42/2004).

Si confida che per economia dei procedimenti si pervenga ad una valutazione di impatto che alla luce dell'Addendum tecnico possa apprezzare i molteplici effetti positivi dell'opera e la funzione compensativa derivante da una condivisa gestione dell'invaso, bilanciandola con la molteplicità degli usi.

Di fronte ad un nuovo invaso, le funzioni anti emergenziali e di contenimento dei fenomeni deteriori trovano conferma nella delibera comunale, oltre che nelle recenti vicende sulla siccità e sulle crisi idriche; la valutazione di impatto può considerare sia la sostenibilità ambientale dell'intervento sia le risultanze compensative della creazione di un invaso multiuso; in tale prospettiva sono superabili le perplessità dell'Autorità paesaggistica, motivate essenzialmente per relationem al richiamato parere dell'AIPo.

La già richiamata doverosità di un bilanciamento dei diversi interessi pubblici e di pubblica utilità coinvolti, fra i quali, l'interesse pubblico a sanare i vizi dei provvedimenti autorizzativi è implicito nel favor legislativo per la diffusione di queste tecnologie di produzione dell'energia, con la conseguenza che vanno vagliate le soluzioni positive per molteplici interessi fondamentali della collettività locale, per l'ambiente e per il paesaggio contenute nel progetto di questo proponente.

Allegato: Comunicazione del Comune di Alba del 30/10/2017

Città di Alba - Provincia di Cuneo - RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO - SETTORE AMBIENTE
ALBA 28.10.2017

OGGETTO: Progetto di "Realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento fluviale con innalzamento abbattibile sul Fiume Tanaro nel Comune di Alba" proposto dalla società Tanaro Power Spa - Considerazioni circa gli aspetti e le ricadute positive per il Comune.

"PREMESSO CHE:

In data 17.09.2015 la società Tanaro Power Spa con sede legale in Alba - Via Vivaro n. 2 (P.IVA: 03436270049), ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 23 del D.LGS. 152/2006 e s.m.i., istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, del progetto indicato in oggetto.

A seguito dell'istruttoria condotta di concerto tra le Ripartizioni "Opere Pubbliche" ed "Urbanistica e Territorio", ripartizioni tecniche competenti, l'Amministrazione comunale di Alba ha espresso il proprio parere, sostanzialmente positivo e, con alcune indicazioni-prescrizioni, formalizzato con il provvedimento della Giunta Comunale n. 498 del 01.12.2015.

A seguito di approfondimenti e di possibili problematiche evidenziate in sede delle prime due Conferenze dei Servizi, svoltesi presso la sede Regionale, la società Tanaro Power Spa ha ritenuto di modificare in modo significativo la suddetta proposta originaria, presentando in data 24 febbraio u.s. la relativa documentazione progettuale di chiarimento e modifica.

Successivamente alla visione ed analisi degli elaborati progettuali integrativi e di modifica, preso atto che la società Tanaro Power Spa si è impegnata ad accogliere le richieste del Comune di Alba espresse con la citata deliberazione del G.C. n. 498/2015 (in sintesi: realizzazione di campagne annuali anti zanzare, progetto di

fattibilità circa l'uso ludico del nuovo bacino e la definizione di adeguate compensazioni economiche a favore del comune), è stato possibile osservare, rispetto alla soluzione originaria, quanto segue:

- 1) una riduzione generale della superficie interessata dalle varie opere dell'impianto con conseguente riduzione dell'impatto visivo complessivo e delle aree interessate da scavi e da movimentazione di materiali;
- 2) l'eliminazione del canale di adduzione e di scarico delle acque trattate in centrale con conseguente scarico delle stesse subito a valle dell'impianto con eliminazione del problema di possibili secche per un tratto del fiume;
- 3) miglioramento per quanto riguarda gli aspetti ambientali nel suo complesso.

Stante quanto sopra ed in vista della 3^a Conferenza dei Servizi, con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 09.05.2017 è stato favorevolmente aggiornato il parere espresso con il provvedimento anzi citato;
CONSIDERATO CHE:

Da successive valutazioni non meramente tecniche del nuovo progetto dell'opera in questione è stato possibile individuare una serie di aspetti positivi per il territorio che di seguito si evidenziano:

- a) il bacino di accumulo creato dallo sbarramento consente di creare una riserva di circa 350.000 mc. di acqua che può risultare importante, come riserva, ai fini idropotabili, per l'irrigazione ed eventuali usi antincendio; lo stesso bacino può rappresentare un miglioramento del paesaggio ed avere anche un utilizzo ludico da sviluppare con un apposito progetto;
- b) la realizzazione della centrale, che prevede la manutenzione delle sponde e dell'alveo del fiume, rappresenterà anche un elemento di stabilità dell'attuale attraversamento fognario;
- c) la gestione dell'impianto e delle relative pertinenze richiederà periodici e costanti interventi di manutenzione e pulizia che potranno essere affidati a ditte operanti sul territorio;
- d) la centrale sarà disponibile per periodiche visite didattiche a beneficio delle varie scuole locali;
- e) l'energia rinnovabile prodotta, che potrà usufruire di incentivi statali, permetterà anche la realizzazione di opere di compensazione ambientale ovvero di benefici economici che andranno a favore del territorio e della cittadinanza.

In merito a questo ultimo punto la società Tanaro Power Spa ha espresso alcune precisazioni con nota del 06 ottobre u.s., registrata al prot. 47780 in data 27.10.2017.

La collocazione delle nuove opere previste, in un contesto ambientale paesaggistico di particolare pregio alla confluenza del torrente Cherasca con il fiume Tanaro, in prossimità delle "rocche", richiederà necessariamente la contestuale realizzazione di opere di mitigazione, peraltro già in parte concretamente individuate nello studio di fattibilità predisposto dal Comune di Alba, in collaborazione con i comuni rivieraschi compresi tra la confluenza dello Stura e il confine con la provincia di Asti, nell'ambito del Programma Territoriale Integrato. Nelle successive fasi di progettazione, qualora l'opera sia autorizzata, la concessionaria sarà tenuta a realizzare contestualmente alla centrale le opere di mitigazione ritenute più idonee per contenere l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio.

In tale prospettiva, tenuto altresì conto degli aspetti prima evidenziati, la realizzazione della centrale idroelettrica sul fiume Tanaro, proposta dalla società Tanaro Power Spa, viene valutata positivamente poiché riveste un significativo interesse per il Comune di Alba ed il territorio circostante.

[...]"

VALUTATO che, per quanto concerne **Autorità competente, tipologia di opera, criteri applicabili e norme tecniche di riferimento:**

- con nota prot. n. 19887 del 21/09/2016 il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche** ha chiesto al Proponente informazioni in merito alla determinazione del "volume sotteso dalla traversa [...] al fine della corretta individuazione dell'Amministrazione competente ai fini dell'approvazione tecnica del progetto ai fini della sicurezza". Con successiva nota prot. n. 27349 del 13/12/2016, vista la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente in data 15/11/2016, il MIT ha preso atto dei relativi dati forniti e conseguentemente ha determinato la **competenza regionale** per l'opera di cui trattasi;
- con nota prot. n. 2305 del 27/04/2017 il **Segretariato Generale del Distretto Idrografico del fiume Po** ha comunicato quanto segue:

"[...] si rende noto che in relazione alla tipologia dell'opera (traversa idroelettrica) e alla sua ubicazione (fiume Tanaro ad Alba) il parere di compatibilità con i processi idraulici e morfologici del

corso d'acqua (art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI e collegate Direttiva Infrastrutture e Direttiva Traverse), deve essere formulato da AIPo, Autorità idraulica competente sul corso d'acqua in questione. Tale indicazione è riportata nel parere di cui alla nota di questa Autorità n. 7712/41 del 17.11.2015, allegata alla presente.

In attuazione di tali indicazioni ed avvalendosi della possibilità di richiedere la partecipazione dell'Autorità di bacino al processo di valutazione tecnica (art. 44 delle NA del PAI), AIPo ha espresso il parere di competenza, negativo, con nota n. 2442 del 02/02/2017.

In seguito alle integrazioni e modifiche progettuali trasmesse dal proponente successivamente alla CdS del 02/02/2017, AIPo ha confermato con nota n. 5928 del 10.03.2017, allegata alla presente, tale valutazione negativa, rilevando che, diversamente da quanto rappresentato nella documentazione integrativa trasmessa, l'attraversamento di valle non è costituito da una soglia ma da un attraversamento in subalveo della condotta fognaria consortile. [...];

- con D.G.R. n. 18-5196 del 19/06/2017, acquisita al prot. n. DVA-14835 del 23/06/2017, la **Regione Piemonte, riconosciuta anche dal Proponente quale Autorità competente sull'opera ("il competente Ufficio Regionale dighe della Regione Piemonte", come riportato nella relazione integrativa del 31/10/2017)**, ha espresso "**parere negativo**" in merito alla compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi per le motivazioni riportate nelle premesse dello stesso atto, evidenziando in particolare che:

"[...] L'AIPo, in qualità di autorità idraulica competente sul tratto di corso d'acqua in esame, nonché titolato ad esprimersi in merito alla compatibilità con i processi idraulici e morfologici del corso d'acqua in relazione alla tipologia dell'opera ed alla sua ubicazione (art. 38 delle Norme di Attuazione del P.A.I. e collegate Direttiva Infrastrutture e Direttiva Traverse), con nota prot. n. 2442 del 02/02/2017 ha espresso parere negativo ai sensi del r.d. 523/1904 e di compatibilità con il P.A.I. in merito alla realizzazione dell'intervento proposto [...].

A seguito della modifica della soluzione progettuale presentata in data 24/02/2017 dal proponente, l'AIPo, con nota prot. n. 5928 del 10/03/2017, considerato che l'attraversamento individuato per la realizzazione dell'impianto non rappresenta una soglia, ma un semplice attraversamento in sub alveo della condotta fognaria consortile, ha confermato tutte le considerazioni rappresentate nella suddetta nota prot. n. 2442 del 02/02/2017 ed ha pertanto ribadito, per quanto di competenza ai fini idraulici, parere negativo ai sensi del r.d. 523/1904 e di compatibilità con il P.A.I. in merito alla realizzazione dell'intervento proposto. A seguito delle controdeduzioni addotte dal proponente con nota del 09/05/2017 ed illustrate nel corso della riunione della conferenza di servizi del 10/05/2017 cui AIPo non ha presenziato, la medesima Agenzia, con nota prot. n. 12514 del 26/05/2017, facendo la considerazione che l'estradosso dell'attraversamento in sub alveo della condotta fognaria consortile non costituisce una soglia ma semplicemente la parte superiore del sifone della tubazione fognaria e non è rispondente ai requisiti tipologici di una soglia di fondo, ha confermato integralmente le considerazioni illustrate nelle suddette note e ha ribadito la mancanza di compatibilità con la direttiva di bacino sulle autorizzazioni di nuove strutture trasversali in alveo, confermando pertanto il parere negativo ai sensi del r.d. 523/1904 e di compatibilità con il P.A.I. in merito alla realizzazione dell'intervento proposto.

*Sulla base di quanto sopra illustrato, considerata l'incoerenza del progetto presentato con il quadro programmatico relativo alla pianificazione di bacino e l'impossibilità del rilascio di un'autorizzazione fondamentale per la realizzazione e l'esercizio dell'opera, il nulla osta idraulico, che preclude altresì la conclusione positiva del successivo procedimento di concessione, configurandosi quale parere obbligatorio e vincolante ai fini del rilascio della concessione a derivare ai sensi del r.d. 523/1904, a prescindere dagli altri aspetti inerenti al quadro programmatico e ambientale, analizzati e valutati dagli enti locali territoriali, dai soggetti istituzionali interessati e dall'Organo tecnico regionale con il supporto di ARPA, che hanno visto, con riferimento all'ultima soluzione progettuale proposta, un sostanziale miglioramento rispetto alle problematiche emerse, si ritiene che, per le suddette motivazioni pregiudiziali, sussistano i presupposti per l'espressione di un **parere negativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del d.lgs. 152/2006, in merito alla compatibilità ambientale del progetto in esame [...];***

- il D.Lgs. n. 104/2017 ("Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114"), pubblicato sulla G.U.R.I. n. 156 del 06/07/2017, è entrato in vigore in data 21/07/2017. Tuttavia, ai sensi dell'art. 23, "**Disposizioni transitorie e finali**":

- “1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. [...]”;
- “2. I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente. [...]”.

Poiché l'istanza di avvio del procedimento di V.I.A. [ID_VIP: 3149] è stata prodotta dal Proponente con nota del 17/09/2015, acquisita al prot. n. 25430/DVA del 12/10/2015, ovvero in data precedente al 16/05/2017, l'istruttoria risulta sottoposta alle previgenti disposizioni di legge. Pertanto al procedimento in oggetto non si applicano le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 104/2017, in particolare per quanto attiene:

- sia all'art. 14, recante “Sostituzione dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, di conseguenza è corretto il riferimento di cui al parere espresso dalla Regione Piemonte circa competenze e procedure (art. 25 D.Lgs. n. 152/2006);
 - sia al provvedimento unico previsto dal D.Lgs. n. 104/2017 in sostituzione del nulla osta nei procedimenti di VIA di competenza statale (art. 27 D.Lgs. n. 152/2006) e dei nulla osta regionali (art. 27-bis D.Lgs. n. 152/2006), continuando quindi a valere quanto disposto in materia dalla normativa precedentemente in vigore;
- in merito al nulla osta idraulico, le disposizioni di cui al R.D. 25/07/1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”, richiamate nel citato parere regionale, come indicato anche nei pareri espressi dall'A.I.Po, non sono state applicate impropriamente, in quanto ad oggi restano vigenti e, nella sostanza, pur riguardando “le diverse categorie di opere idrauliche dell'epoca”, non sono in contrasto con le “disposizioni statali e regionali” né con le “Norme Tecniche statali in materia di opere di sbarramento” che regolamentano il settore.

VALUTATO che, con riferimento a **modalità e tempistiche del procedimento concessorio e di quello autorizzatorio**:

- con **Parere n. 1936 dell'11/12/2015** in merito agli “Impianti idroelettrici sul fiume Tanaro “Delle Rocche” [ID_VIP: 2632] e nei Comuni di Barbaresco e Castagnito [ID_VIP: 3131] - Quesiti vari posti dalla D.G.V.A.A. su progetti alternativi, cumulabilità degli stessi e valutazioni separate”, questa Commissione, sulla base della giurisprudenza (“rif. Cassazione civile, Sez. Unite, 7 luglio 2010, n. 16039 e anche TAR Lombardia - Brescia, Sez. I, 16 febbraio 2011, n. 282”), ha ritenuto:

“[...]”

- b) che la valutazione [...] dei [...] progetti debba essere affrontata nei “successivi procedimenti concessionari ed autorizzatori di competenza non statale”, che non mancheranno di determinarsi anche in considerazione delle risultanze delle valutazioni ambientali;
- c) che l'istruttoria di VIA presenta un percorso tutto incentrato sulla materia ambientale, autonomo e, soprattutto, non sostitutivo rispetto alle determinazioni delle Autorità che hanno competenza su materie diverse da quelle puramente ambientali, con particolare riferimento al procedimento e ai criteri operativi della concessione di derivazione delle acque pubbliche;

[...]”;

- le suddette valutazioni conclusive del Parere della CTVA n. 1936 dell'11/12/2015, nel confermare l'esigenza di separatezza tra le procedure di concessione e di autorizzazione, non stabiliscono una priorità di tempi tra i provvedimenti, di conseguenza non sono in contrasto né con le sentenze né con i principi di diritto richiamati dal Proponente;
- alla scadenza dei termini dell'istruttoria di VIA del “Progetto di realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento fluviale con innalzamento abbattibile sul Fiume Tanaro nel Comune di Alba (CN)” [ID_VIP: 3149], la Provincia di Cuneo, Autorità competente in materia di concessione di derivazione delle acque pubbliche, non si era

espressa né risulta a questa Commissione che ad oggi sia stato emanato il provvedimento concessorio relativo agli interventi presentati;

- il progetto è quindi subordinato al rilascio, da parte delle Autorità competenti, di tutte le autorizzazioni e i pareri necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in particolare per quanto attiene alla compatibilità idraulica dell'opera, ivi compresa la concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume Tanaro, nel Comune di Alba, ad uso energetico, sulla quale è chiamata ad esprimersi la Provincia di Cuneo con decisione indipendente dagli esiti del procedimento di VIA.

VALUTATO che, riguardo al timore del Proponente dell'emissione in danno dello stesso di un *“provvedimento a sorpresa che prospetti situazioni di fatto o di diritto prima ignote o non percepibili dalla Società medesima”*, alla luce di tutte le considerazioni emerse nelle attività compiute, nelle comunicazioni intercorse, negli incontri effettuati e nella documentazione esaminata nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa, anche in relazione allo svolgimento del procedimento di VIA [ID_VIP: 3131] riguardante un'opera analoga a quella di cui trattasi, anch'essa sul corso del fiume Tanaro, presentata dallo stesso Proponente nei Comuni di Barbaresco e Castagnito, nella Regione Piemonte, la teoria di situazioni *“a sorpresa”*, *“prima ignote”* o *“non percepibili”* appare del tutto priva di fondatezza.

VALUTATO che, per quanto attiene alle **carenze del “Piano di Utilizzo Terre ai sensi del D.M. 161/2012”**:

- nelle osservazioni del 04/08/2017 il Proponente precisa che, a causa dello sconvolgimento dell'alveo fluviale successivo all'alluvione del 1994, *“La qualità del materiale argilloso non consente un reimpiego in loco in quanto tale materiale con le prime piene verrebbe agevolmente disciolto”*;
- nel prendere atto di tale spiegazione circa il mancato reimpiego in alveo del materiale in esubero, si deve tuttavia rilevare che la documentazione integrativa presentata dal Proponente non fornisce alcun riscontro alle ulteriori criticità evidenziate nel **Parere della CTVIA n. 2459 del 14/07/2017**, relative a:
 - quantità di materiali da gestire come rifiuti con necessità di caratterizzazioni più complete;
 - cronoprogramma dettagliato dei lavori;
 - dettagliate modalità di sistemazione finale del materiale da scavo;
 - sufficiente capacità delle aree individuate per depositi temporanei;
 - sufficiente capacità delle aree ed effetti cumulativi per l'impianto presso il quale il Proponente ha previsto di conferire il volume di materiale da scavo in esubero pari a 130.270 m³;
 - volumi dei materiali di risulta derivanti da perforazioni profonde;
 - volume di materiale derivante da taglio di piante e arbusti e individuazione di un sito di conferimento

e, in assenza di tali approfondimenti, il Piano di Utilizzo Terre resta incompleto.

VALUTATO che, in merito all'**impegno**:

- *“a sviluppare una campagna geognostica con tecniche non invasive, per definire in modo dettagliato e compiuto la quota di interfaccia del terrazzo marnoso rispetto all'alveo attuale”*;
- *“ad aggiornare l'insieme degli elaborati con le ultime soluzioni progettuali a semplice richiesta degli Enti preferibilmente una volta ottenuto il parere favorevole da parte di A.I.Po”*;
- *“a implementare uno studio in collaborazione con esperti di settore quali ittologo, biologo, forestale, faunistico, agronomo, ecc. al fine di ricreare un habitat naturale per tutto il tratto interessato dall'intervento compresa una zona d'ombra lacuale con piantumazione delle sponde anche con interventi mirati al ripopolamento ittico”*,

manifestato del Proponente *“allo scopo di superare le problematiche evidenziate dagli enti”*, ad oggi non si sono espresse né AdBPo né AIPo né la Regione Piemonte. Inoltre non è pervenuto a questa Commissione

alcun **“approfondimento tecnico da parte dell’Agenzia Interregionale del Po”**, richiesto dal Proponente con la nota del 31/10/2017, **“sulle ragioni per le quali il parere continua ad essere negativo”**.

VALUTATO che, per quanto concerne la **compatibilità paesaggistica** del progetto, con nota prot. n. 24559 del 01/09/2017, acquisita al prot. n. CTVA-2756 del 04/09/2017, il **MiBACT - Direzione Generale ABAP - Servizio V**, in riscontro alla nota del 04/08/2017 del Proponente recante osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/90, ha trasmesso la comunicazione che di seguito si riporta:

“In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 21411 del 24/07/2017 (con la quale si comunicava l’avenuta emissione in senso negativo del parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti paesaggio, già trasmesso il 20/07/2017 al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi del DM-MiBACT n. 44/2016 per le relative successive determinazioni ai fini della dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) e alla nota MATTM-DVA prot. n. DVA.RU.U.0017657 del 25/07/2017, si prende atto di quanto comunicato dalla Società Tanaro Power S.p.A. con la nota del 04/08/2017 (allegata alla presente per la necessaria e relativa conoscenza anche da parte del proprio Ufficio periferico, Soprintendenza ABAP di Alessandria), osservando nel merito quanto segue.

Si deve innanzitutto premettere in merito alle considerazioni svolte dalla Società Tanaro Power S.p.A. sulla intervenuta modifica nel corso del presente procedimento - che si rammenta fu attivato su istanza del 17/09/2015 - della normativa di riferimento quale costituita dal D.Lgs. 152/2006, come in verità il D.Lgs. 104/2017 di riforma stabilisca che le nuove previsioni procedurali si attuino - a partire dal 21 luglio 2017 - ai procedimenti attivati a far data dal 16 maggio 2017 (cfr. art. 23 del D.Lgs. 104/2017).

In ogni caso, si deve rimettere al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Amministrazione competente in sede statale, ogni più approfondita controdeduzione nel merito.

Relativamente, quindi, al parere tecnico istruttorio emesso in senso negativo dalla scrivente, la Società Tanaro Power S.p.A. nella nota del 4 agosto u.s. riferisce anche che il medesimo parere sia stato “... espresso sulla base della relazione di cui alla nota n. 13764 del 10.05.2017 ...” (cfr. p. 7). Quanto sopra riferito dalla Società non risulta tuttavia corretto, in quanto la citata nota della scrivente del 10/05/2017 risulta, in effetti, essere ancora una nuova richiesta di inoltro del parere endoprocedimentale alla competente Soprintendenza ABAP e del contributo istruttorio al Servizio II di questa stessa Direzione generale (come, d’altronde, esplicitamente desumibile dall’oggetto della stessa nota - cfr. p. 1).

*Come ricavabile da tutti gli atti emessi dalla scrivente nel corso del presente procedimento ed anche da quanto riferito nelle riunioni intercorse con la Società presso la competente Commissione del MATTM, il parere tecnico istruttorio della scrivente deve attenere evidentemente a tutte le aree funzionali di competenza di questo Ministero e, quindi, **non solo alla “tutela del paesaggio”, ma anche a quella del patrimonio culturale di cui alla Parte II, Beni culturali, del D.Lgs. 42/2004, così come stabilito dal vigente regolamento di organizzazione di questo Ministero (DM-MiBACT n. 44/2016, art. 2, co. 2, lett. n); al fine di rappresentare ciò, l’univoca determinazione tecnica di questa Amministrazione per le successive determinazioni del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (questo anche ai sensi della previgente previsione dell’articolo 26, recante “Valutazione di impatto ambientale”, del D.Lgs. 42/2004).***

È di tutta evidenza che, l’intervenuta valutazione negativa di un progetto anche solo per una delle aree di competenza di questo Ministero (come nel caso di cui trattasi per l’area Paesaggio, vista la prescrizione di cui all’articolo 14, comma 10, delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico regionale vigente), non possa che determinare la conseguente espressione di un parere tecnico istruttorio negativo della scrivente, non rilevando nel caso le ulteriori possibili acquisite valutazioni positive, o meglio non ostantive sulla base dei dati fin qui noti, per altre aree di competenza (come quella dell’area Patrimonio archeologico citata dalla Società - cfr. pp. 5, 6 e 7 della nota del 4 agosto u.s.).

Per quanto sopra, l’intervenuta definizione di un parere negativo di compatibilità con le previsioni del PAI (così come in più occasioni espresso dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po, in ultimo il 26/05/2017) non ha potuto che determinare - come d’altronde più volte fatto presente dalla scrivente nel corso del procedimento alla Società Tanaro Power S.p.A., anche per un uguale procedimento attivato per un analogo progetto idroelettrico nei comuni di Barbaresco e Castagnito - la non oggettiva attuazione della sopra citata prescrizione immediatamente cogente delle Norme di Attuazione del vigente Piano paesaggistico regionale e, quindi, una ovvia e conseguente espressione tecnico istruttorio negativa della scrivente.

Pertanto, per quanto riguarda ciò che è affermato dalla Società nel formulare una “istanza di riesame ... al fine di evitare l’emissione in danno della Società Tanaro Power S.p.A. di un cd provvedimento a sorpresa che prospetti situazioni di fatto o di diritto prima ignote o non percepibili dalla Società medesima ...” (cfr. pp. 12-13 della nota del 4 agosto u.s.), è necessario sottolineare che la stessa proponente doveva essere già a conoscenza della suddetta dichiarata incompatibilità con le previsioni del PAI, evidenziando nel contempo come la nuova

asserita incompetenza ed esaustività del parere dell'AIPo, espressa quindi nella nota del 4 agosto u.s., non sia stata rilevata dalla stessa Società nel corso del procedimento e nelle precedenti controdeduzioni, anche a seguito di quanto comunicato alla stessa Società dal Segretariato Generale del Distretto Idrografico del fiume Po con la nota prot. n. 2305 del 27/04/2017.

L'oggettiva determinazione di una incompatibilità del progetto proposto, anche nella sua ultima variante, con la sopra citata prescrizione del Piano paesaggistico regionale ha determinato l'espressione tecnica istruttoria negativa della scrivente per conto di questa Amministrazione, nel caso non rilevandosi utile la determinazione di ulteriori nuovi valori paesaggistici generati nell'area interessata dalla costruzione del progetto - quali prospettati dalla Società nel nota del 4 agosto u.s. (cfr. p. 12) -, anche rilevando come uno degli stessi - la creazione di uno "specchio lacuale" - appare modificare proprio quel naturale corso del fiume come oggetto di tutela anche dalla citata prescrizione, con la previsione conseguente di un permanente innalzamento dello sbarramento, di fatto privo quest'ultimo di quella effettiva utilità abbattibile come illustrata al fine di prospettare il mantenimento il più naturale possibile del corso d'acqua interessato.

Per quanto sopra esposto alla luce della nota del 4 agosto u.s. della Società Tanaro Power S.p.A. e in attesa di ogni relativa determinazione da parte del MATTM, in qualità di Amministrazione competente, per il proseguo del presente procedimento, non si ravvisano, allo stato attuale degli atti, elementi contrari alla conferma del parere tecnico istruttoria negativo già espresso il 20/07/2017.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito, in attesa di conoscere le eventuali controdeduzioni in merito da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Regione Piemonte".

VALUTATO che, con riferimento all'auspicio del Proponente che si possano **"apprezzare i molteplici effetti positivi dell'opera e la funzione compensativa derivante da una condivisa gestione dell'invaso, bilanciandola con la molteplicità degli usi"** (circostanze che trovano conferma nella nota del Comune di Alba del 30/10/2017), pur giudicando condivisibili le finalità del progetto e riconoscendo i vantaggi derivanti dalla produzione energetica da fonti rinnovabili, permangono dubbi sulle interferenze che gli interventi proposti possono produrre a carico dei processi idraulici, idrogeologici e geomorfologici del fiume Tanaro, come evidenziato nei contributi degli Enti intervenuti nell'ambito del procedimento tecnico-amministrativo di VIA.

RITENUTE dunque **non esaustive** le osservazioni e le considerazioni integrative presentate dal Proponente ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 rispetto a quanto rappresentato nel corso dell'istruttoria di VIA, del procedimento ex art. 9 del D.M. 150/07 con riferimento al **"Piano di Utilizzo Terre"** e nei **Pareri n. 2458 e n. 2459 del 14/07/2017 della Commissione**, non essendo state superate le criticità che risultano ostative all'autorizzazione e realizzazione degli interventi.

VALUTATO pertanto che continuano a non sussistere le condizioni per poter giungere ad un parere di compatibilità ambientale sul progetto in questione e di autorizzazione del relativo **"Piano di Utilizzo Terre"**.

RICHIAMATI in conclusione i citati **Pareri n. 2458 e n. 2459 del 14/07/2017** formulati in relazione alle opere di cui trattasi, confermando le valutazioni istruttorie espresse dalla CTVA e in essi contenute.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO











la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS














RITIENE











- di **non accogliere l'istanza di riesame** della Società **Tanaro Power S.p.A. (Proponente)** di cui alla nota di osservazioni del 04/08/2017 (acquisita al prot. n. DVA-18557 del 07/08/2017) e alla nota recante ulteriori elementi di valutazione del 31/10/2017 (acquisita al prot. n. DVA-25260 del 31/10/2017 e al prot. n. CTVA-3633 del 07/11/2017), ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90, per le motivazioni sopra espresse;
- di **confermare il "parere negativo" n. 2458 del 14/07/2017** (acquisito al prot. n. DVA-17256 del 20/07/2017) **"in merito all'istanza di compatibilità ambientale del progetto definitivo di "Realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento**

fluviale con innalzamento abbattibile sul fiume Tanaro nel Comune di Alba (CN)";

- di **confermare il "parere negativo" n. 2459 del 14/07/2017** (acquisito al prot. n. DVA-17281 del 20/07/2017) **"in merito al "Piano di utilizzo terre e rocce da scavo" ai sensi del D.M. n. 161/2012"**, relativo al medesimo progetto.

Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	
Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS)	ASSENTE
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	
Prof. Saverio Altieri	ASSENTE
Prof. Vittorio Amadio	
Dott. Renzo Baldoni	
Avv. Filippo Bernocchi	
Ing. Stefano Bonino	
Dott. Andrea Borgia	
Ing. Silvio Bosetti	ASSENTE
Ing. Stefano Calzolari	
Ing. Antonio Castelgrande	ASSENTE
Arch. Giuseppe Chiriatti	

Arch. Laura Cobello	ASSENTE
Prof. Carlo Collivignarelli	
Dott. Siro Corezzi	
Dott. Federico Crescenzi	ASSENTE
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	ASSENTE
Cons. Marco De Giorgi	
Ing. Chiara Di Mambro	
Ing. Francesco Di Mino	
Avv. Luca Di Raimondo	ASSENTE
Ing. Graziano Falappa	
Arch. Antonio Gatto	
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	
Ing. Despoina Karniadaki	
Dott. Andrea Lazzari	
Arch. Sergio Lembo	
Arch. Salvatore Lo Nardo	
Arch. Bortolo Mainardi	

Avv. Michele Mauceri	
Ing. Arturo Luca Montanelli	
Ing. Francesco Montemagno	
Ing. Santi Muscarà	
Arch. Eleni Papaleludi Melis	
Ing. Mauro Patti	
Cons. Roberto Proietti	ASSENTE
Dott. Vincenzo Ruggiero	
Dott. Vincenzo Sacco	ASSENTE
Avv. Xavier Santiapichi	
Dott. Paolo Saraceno	
Dott. Franco Secchieri	
Arch. Francesca Soro	
Dott. Francesco Carmelo Vazzana	
Ing. Roberto Viviani	

[Handwritten signature]

7 APR 1971

ABERNATHY

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]